

Ai sensi del DLGS 152/2006 presento in allegato le osservazioni al progetto "Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato Parco eolico di Tuscania, sito nel comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei comuni di Tuscania e Arlena di Castro (provincia di Viterbo)

Unisco il modulo comprensivo dell' Allegato 1 come da modulo e fotocopia digitale del mio documento di identità

In fede

Maria Rita Flasco

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

X Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Verifica di Assoggettività alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a MARIA RITA FIASCO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

Piano/Programma, sotto indicato

X Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: ...5419 *Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT).....*

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

X Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)

X Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

X Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

X Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Atmosfera

Ambiente idrico

Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

X Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

X Salute pubblica

X Beni culturali e paesaggio

X Monitoraggio ambientale

Altro (specificare) _____

OGGETTO: Ulteriori osservazioni, alle controdeduzioni presentate dalla WPD S. Giuliano il 04/12/2020 nel procedimento di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) relativo al progetto di centrale eolica "Parco eolico Toscana" proposto dalla WPD S. Giuliano s.r.l. nelle località Mandria Casaletto - San Giuliano nel Comune di Tuscania (VT)

TESTO DELLE OSSERVAZIONI 24 MAGGIO 2023

PREMESSA

Relativamente al Progetto Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Tuscania (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Tuscania (VT) e Arlena di Castro (VT) (codice procedura 5419):

in data 09/05/2023 l'Autorità Competente pubblica un documento (codice elaborato MASE-2023-0069441) intitolato "AVVISO AL PUBBLICO - PUBBLICAZIONE INTEGRAZIONI AVVIO NUOVA CONSULTAZIONE" con riferimento all'art.24 comma 5 del D.Lgs.152/2006, avviando la terza presentazione di osservazioni da parte del Pubblico, a seguito di un'ulteriore documentazione integrativa richiesta alla Società proponente WPD San Giuliano S.r.l. in data 30.03.2022.

Si nota che già in data 30.07.2021 (prot. m.amte.MATTM REGISTRO UFFICIALE.USCITA. 0083896.30-07-2021) l'Autorità Competente aveva presentato richiesta di integrazione documentale alla Società WPD San Giuliano S.r.l., la quale ha poi trasmesso al Ministero della Transizione Ecologica in data 27.08.2021 tutte le integrazioni richieste.

Quindi l'Autorità Competente il 30.03.2022 ha avviato questa nuova consultazione dopo una **SECONDA RICHIESTA DI INTEGRAZIONI.**

L'art.24 del Decreto Legislativo 152 del 3.04.2006 (come modificato prima dall'art.13 del Decreto Legislativo n.104 del 16.06.2017 e poi dall'art.21 del Decreto Legislativo n.77/2021 In vigore dal 31 luglio 2021), citato nel secondo Avviso del 30.03.2022, al comma 4 recita testualmente :

*"4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, ((la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis,)) entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis puo', **PER UNA SOLA VOLTA**, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati."*

In riferimento a quanto sopra riportato, emerge un dubbio sulla legittima procedibilità del processo autorizzativo, dubbio ricadente dalla concessione di una deroga ai limiti temporali stabiliti per legge, deroga che consente al proponente la presentazione di ulteriori modifiche/integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione già acquisita.

Seppure in presenza di quella che appare come una incongruenza procedurale, per quanto su detto, presentiamo comunque di seguito le nostre "osservazioni". riservandoci altresì di compiere ogni azione legale utile a verificare, chiarire e risolvere eventuali criticità procedurali.

OSSERVAZIONI

A seguito di quanto espresso in premessa, la scrivente Associazione ribadisce la propria ferma contrarietà al Progetto in oggetto presentando nuovamente le proprie osservazioni, dopo aver attentamente esaminato lo studio di Valutazione d'Impatto Ambientale presentato dalla Società WDP San Giuliano S.r.l. relativamente alla realizzazione di un Impianto eolico denominato "Parco eolico Toscana", ha inoltrato insieme ad altre Associazioni nei termini, le osservazioni giusto prot. M_amte.udcm.registro ufficiale.i.0017758.02-10-2020, per le quali si ritiene che il progetto non presenti i requisiti consoni alla sua realizzazione, rinnovate successivamente il 10 novembre 2021.

Con la seguente relazione intende aggiungere ulteriori osservazioni alle controdeduzioni presentate dal proponente.

La società WPD San Giuliano Srl ha predisposto le controdeduzioni riportando le osservazioni in corsivo, distinte per punti aggiungendo di seguito le controdeduzioni; le ulteriori osservazioni, verranno riportate al di sotto delle controdeduzioni, in neretto.

1. Osservazione 1

L'area interessata dal progetto in argomento è sostanzialmente la medesima oggetto del progetto di realizzazione di un "Impianto fotovoltaico a terra della potenza di circa 150 MWp connesso alla RTN", da parte della DCS s.r.l., in località Pian di Vico, nel Comune di Toscana, (VT), riguardo cui il Governo, con delibera dell'11 giugno 2020, a norma dell'articolo 14 quinquies della legge n. 241/1990 e s.m.i., ha deliberato di accogliere l'opposizione del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo avverso il provvedimento della Regione Lazio, del 29 marzo 2019 di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto;

- l'impatto dell'impianto in progetto sul contesto paesaggistico-ambientale e storicoculturale non appare dissimile: a tale proposito si richiamano integralmente a ogni fine nel presente atto le note prot. n. 21319 del 5 novembre 2018 e n. 2465 del 4 febbraio 2019 della Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Roma,

la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale, nonché la nota prot. n. 7287 dell'11 marzo 2019 del Ministero per i Beni e Attività Culturali – Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

[...]

In merito all'utilizzo delle fonti fotovoltaiche è utile ribadire che tra tutte le fonti rinnovabili quella eolica a parità di MW installato ha la minore sottrazione di suolo, e le che le considerazioni in tal merito in merito agli impatti tra le due fonti sono sostanzialmente differenti.

Nella relazione GE.TSC01.PD.SIA02 (quadro di riferimento progettuale), si è evidenziata anche l'alternativa di produzione di energia da fonte fotovoltaica, già presente sul territorio. Tuttavia si è rilevato che:

- A parità di potenza installata, la producibilità dell'impianto eolico è di gran lunga superiore a quella determinata da un impianto fotovoltaico. Pertanto, in termini di fattibilità economica, l'impianto eolico fornisce delle garanzie maggiori.
- Un impianto fotovoltaico richiede in media un'occupazione di suolo di circa 2 ettari per MW installato (a volte anche 3 ettari). Nel caso in esame, per avere l'equivalente potenza di 90 MW dell'impianto proposto, l'impianto fotovoltaico occuperebbe una superficie di circa 270 ettari, senza considerare l'occupazione delle opere connesse. L'impianto eolico di progetto ha un'occupazione di suolo in fase di esercizio di circa 100.000 mq ovvero circa 10 Ha.
- In un territorio a forte vocazione agricola, è stato doveroso propendere per la tecnologia che consente il minor consumo possibile di suolo agricolo.
- A differenza di quello che succede nel caso di impianti fotovoltaici, nel caso di un impianto eolico le pratiche agricole possono continuare indisturbate su tutte le aree contigue a quelle di installazione.

L'impatto dell'impianto in progetto sul contesto paesaggistico-ambientale e storicoculturale non appare dissimile, per l'aspetto paesaggistico, motivo per il quale si richiama l'art. 9 della costituzione, poiché "Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Sottolineando che la differenza con il fotovoltaico sulla quantità di terreno sottratto all'agricoltura non giustifica la gigantesca presenza sul paesaggio dell'impianto proposto.

[...]

- si rammenta che l'ampio sito del progetto (zona agricola "E", parte sottozona agricola, parte sottozona boscata del vigente strumento urbanistico comunale di Tuscania) ricomprende alcune aree boscate e lambisce un vasto comprensorio di egual natura, tutelate con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera g, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., vds. T.A.R. Emilia-Romagna, BO, Sez. II, 10 gennaio 2018, n. 16). Inoltre detto sito è ubicato all'interno del

piano territoriale paesaggistico regionale (P.T.P.R.), adottato con le deliberazioni Giunta regionale Lazio n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007 (art. 38 della N.T.A.), nonché nel piano territoriale paesistico (P.T.P.) n. 2 “Litorale Nord”, adottato con deliberazione Giunta regionale Lazio n. 4470 del 30 luglio 1999 (art. 9 delle N.T.A.).

- L'intera area è classificata nel vigente Piano Territoriale Paesistico del Lazio in buona parte come “paesaggio agrario di valore” (art. 25 delle N.T.A.) e in parte “paesaggio naturale agrario” (art. 22 N.T.A.), destinata a conservazione integrale. Non solo, l'area è interessata dal contesto archeologico della Via Clodia, con presenza di villae di epoca romana, ben descritto nella citata nota Sopr. Roma prot. n.2465 del 4 febbraio 2019, tanto da individuarvi anche vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1°, lettera m, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. e come tale ripreso nella Tavola B del P.T.P.R. Lazio (areem056_0195,m056_0208, m056_198). Si tratta di un pregevole contesto di paesaggio archeologico (insediamenti e necropoli etruschi e romani del Fosso Arroncino di Pian di Vico) e storico (casale settecentesco di Pian di Vico, torre medievale di Castel d'Arunto, borgo e chiesetta medievali di San Giuliano) della Tuscia, che verrebbe irrimediabilmente cancellato da una speculazione energetica di non comprovata utilità.

....

La documentazione di progetto ha dato ampiamente riscontro sul rapporto e sulla compatibilità tra l'opera in progetto e il contesto agricolo e rurale di riferimento.

In merito alle aree e siti non idonei per le FER, la Regione Lazio non ha definito specifiche aree “non idonee”, restando valide ed efficaci le indicazioni contenute nelle Linee Guida Nazionali di cui al DM del 30 settembre 2010 e delegando alle varie norme settoriali la liceità delle proposte. Infatti gli strumenti di pianificazione vigenti e le tante normative di settore (PTPR, Piani Qualità dell'aria, Vincoli ambientali e paesaggistici, ecc.) definiscono in modo molto estensivo il quadro della aree ove non è possibile installare gli aerogeneratori.

In base alle norme di settore, si sottolinea che, la proposta di progetto risulta perfettamente coerente con tutte le indicazioni programmatiche e pianificatorie di livello internazionale, europeo, nazionale e con il PER, che da esse deriva e attua a livello regionale, nonché compatibile con le normative specifiche vigenti.

Riguardo l'ubicazione dell'impianto eolico nelle aree agricole, la principale norma che ha regolamentato il settore delle FER in Italia, il Decreto Legislativo n. 387/2003, oltre ad aver introdotto una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (purtroppo sempre disattesa), ha stabilito che gli impianti a fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici sia allo scopo di salvaguardare la destinazione d'uso di terreni, sia al fine di dare risposta a dubbi dei Comuni, riguardo alla necessità o meno di procedere a una variante di piano regolatore, sia dalla consapevolezza delle caratteristiche intrinseche degli impianti da FER.

A differenza della produzione di energia da fonti tradizionali, gli impianti da FER non rilasciano emissioni nocive e, con specifico riferimento agli impianti eolici, sottraggono pochissima

estensione di suolo alle attività pregresse. L'attività di produzione di energia elettrica da fonte eolica è sempre compatibile con l'esercizio di attività agro-pastorali.

Nello specifico dell'ubicazione dell'impianto eolico in rapporto al contesto rurale ed agricolo di Toscana, si evidenzia che con DCC n. 52 del 22/12/2018 il Comune di Toscana ha adottato una Variante al PRG in parziale modifica alla delibera CC n° 60 del 10.11.2014 ed alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, art. 18 "zona agricola e – norme generali".

Attraverso questa Variante, richiamandosi ai principi dello Statuto Regionale che favorisce il concorso dei Comuni e degli altri Enti Locali alla programmazione in materia socio-economica e territoriale, il Consiglio Comunale ha stabilito di individuare dei perimetri areali in cui sia possibile realizzare impianti di produzione di Energia da Fonte Rinnovabile, salvaguardando le aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica e gli attrattori di interesse turistico. Nella delibera si legge:

"Considerato che la Riserva naturale di Toscana, la via Clodia, i percorsi tra Marta e Toscana che costeggiano il fiume Marta, il sistema delle forre, l'archeologia industriale agricola di Montebello, le aree e i punti panoramici siti in loc. Montebello e le necropoli sparse, hanno caratteristiche per diventare attrattori di un turismo sostenibile [...].

Dato atto altresì che questa amministrazione non è contraria alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, purché i relativi impianti vengano realizzati in maniera del tutto compatibile con la gestione del territorio e della salvaguardia del paesaggio, della fauna e del territorio agricolo locale".

A tal fine è stata definita una Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (TAV P1 e relativi 4 quadri di dettaglio) e l'integrazione dell'art. 18 "ZONA Agricola E – Norme Generali" della vigente Variante Generale del PRG con l'art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macro area dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In relazione alla Variante, tutto l'impianto che insiste in territorio di Toscana ricade all'interno del perimetro di ammissibilità per l'installazione di impianti da FER, individuato nella DCC 52/2018.

La controdeduzione non risponde affatto all'osservazione delle scriventi associazioni, assicurando la Zonizzazione dell'impianto, non risolve la drammatica possibilità che il danno al paesaggio sarà immitigabile. Si veda anche, unita in calce al presente documento, la relazione tecnica illustrativa relativa allo studio di fotoinserimento in merito a un parco eolico di progetto

- non emerge una congrua e adeguata considerazione della c.d. alternativa zero, in violazione dell'art. 22, comma 3°, lettera d, del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (vds. T.A.R. Marche, 6 giugno 2013, n. 418; T.A.R. Veneto, 8 marzo 2012, n. 333).

Lo studio effettuato un'analisi dell'alternativa "0" come desumibile dall'elaborato GE.TSC01.PD.SIA 01. In particolare nello studio si evidenzia come l'alternativa zero consista nel rinunciare alla realizzazione del progetto, prevedendo di conservare le aree in esame come suoli prettamente agricoli.

Si precisa che tale alternativa non consente la possibilità di sfruttare a pieno le potenzialità del sito che, oltre alla predisposizione agricola dei suoli, si caratterizza anche per l'elevato potenziale eolico.

Si consideri che l'utilizzo della tecnologia eolica, ben si innesta nell'uso continuo dei suoli come agricoli, in quanto le occupazioni di superficie sono limitate, riducendo notevolmente l'utilizzo dei combustibili convenzionali con due importanti conseguenze ambientali:

- Risparmio di fonti energetiche non rinnovabili;
- Riduzione delle emissioni globali di CO₂.

L'alternativa zero è assolutamente in controtendenza rispetto agli obiettivi, internazionali (rif. Accordo di Parigi sul Clima) e nazionali (rif. Strategia Energetica Nazionale) di decarbonizzazione nella produzione di energia e di sostegno alla diffusione delle fonti rinnovabili nella produzione di energia.

Il mantenimento dello stato attuale, allo stesso tempo, non incrementa l'impatto occupazionale connesso alla realizzazione dell'opera.

La realizzazione dell'intervento prevede la necessità di risorse da impegnare sia nella fase di cantiere che di gestione dell'impianto, aggiungendo opportunità di lavoro a quelle che derivano dalla coltivazione dei suoli.

La "non realizzazione dell'opera" permetterebbe di mantenere lo stato attuale, senza l'aggiunta di nuovi elementi sul territorio, ma, allo stesso tempo, limiterebbe lo sfruttamento delle risorse disponibili sull'area e i notevoli vantaggi connessi con l'impiego della tecnologia eolica quali:

- Incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile coerentemente con le azioni di sostegno che i governi continuano a promuovere anche sotto la spinta della comunità europea che ha individuato in alcune FER, quali l'eolico, una concreta alternativa all'uso delle fonti energetiche fossili, le cui riserve seppure in tempi medi sono destinate ad esaurirsi. Il vento, al contrario, è una fonte inesauribile, abbondante e disponibile in molte località del nostro paese;
- Ridurre le emissioni in atmosfera di composti inquinanti e di gas serra che sarebbero difatti emessi dalla produzione della stessa quantità di energia con fonti fossili, in coerenza con le previsioni della Strategia Energetica Nazionale 2017 che prevede anche la decarbonizzazione al 2030, ovvero la dismissione entro tale data di tutte le centrali termo

elettriche alimentate a carbone sul territorio nazionale;

- Ridurre le importazioni di energia nel nostro paese, e di conseguenza la dipendenza dai paesi esteri;

- Determinare ricadute economiche sul territorio interessato dall'impianto con la creazione di un indotto occupazionale soprattutto nelle fasi di costruzione e dismissione dell'impianto con possibilità di creare nuove figure professionali legate alla gestione tecnica del parco eolico nella fase di esercizio.

La violazione è contestata, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera b), Dlgs 152/2006 la procedura di VIA prescrive di identificare e valutare le alternative al progetto, compresa la sua non realizzazione, indicando le ragioni della scelta effettuata, per renderla trasparente ed evitare interventi che causino sacrifici ambientali superiori a quelli necessari a soddisfare l'interesse sotteso all'iniziativa.

Art.22 comma 3 lettera d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali.

2. Osservazione

Incentivi smisurati a fronte di un contributo irrisorio

L'impianto di Tuscania, se autorizzato, sarà in grado di essere sul mercato senza incentivi statali (che comunque, per inciso, ad oggi sono previsti fino al 2021 e non oltre). È vero l'opposto di quanto riportato nell'osservazione, perché l'ammontare della compensazione a favore del territorio prevista per legge è fino ad un massimo del 3%. Il che significa che potrebbe collocarsi al di sotto di quell'importo. Invece wpd erogherà, in caso di approvazione, il massimo previsto dalla legge, ovvero il 3%. Quindi: nessun costo per la collettività, massima entrata prevista dalle norme per il territorio.

Il meccanismo degli incentivi non ha nulla a che vedere con le compensazioni ambientali o/e economiche.

3. Osservazione 3

P.E.R. Lazio

Lo studio presentato tiene conto di tutti gli strumenti programmatici e normativi attualmente vigenti sul territorio laziale e in particolare sul territorio oggetto di studio (rif. documento

GE.TSC01.SIA01 Quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale).

Il PER non è ancora approvato dalla Regione Lazio risulta di fatto in iter.

Le opere di progetto sono state previste in aree idonee all'installazione di fonti rinnovabili da fonte eolica coerentemente al D.lgs. 387/03 e a quanto stabilito Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante criteri per l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Inoltre, con la DCC n. 52 del 22/12/2018 il Comune di Tuscania ha adottato una Variante al PRG in parziale modifica alla delibera CC n 60 del 10.11.2014 ed alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, art.18 "zona agricola e – norme generali". Attraverso questa Variante, richiamandosi ai principi dello Statuto Regionale che favorisce il concorso dei Comuni e degli altri Enti Locali alla programmazione in materia socio-economica e territoriale, di fatto il Consiglio Comunale ha stabilito di individuare dei perimetri areali in cui sia possibile realizzare impianti di produzione di Energia da Fonte Rinnovabile, salvaguardando le aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica e gli attrattori di interesse turistico.

A tal fine è stata definita una Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (TAV P1 e relativi 4 quadri di dettaglio) e l'integrazione dell'art. 18 "ZONA Agricola E – Norme Generali" della vigente Variante Generale del PRG con l'art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macro area dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'impianto in esame è stato ubicato nelle aree individuate dal comune di Tuscania come idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Nei terreni interessati dal progetto vi è la presenza degli usi civici, come di seguito indicato.

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati *ex lege* con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera *h*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Più in particolare:

- il progetto di centrale eolica interessa i terreni aventi i seguenti estremi catastali (vds. Doc. GE_TSC01_PD_9_1, Relazione paesaggistica, pag. 5):

“→ Il comune di Tuscania, Fogli Catastali 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,16, 30, 31, 33, 42, 43, 44, 48, 55, 59, 60, 70, 76, 77, 78,105,116 e 117;

→ Il comune di Arlena di Castro, Fogli Catastali n.9,10,11, 16 e 19;

La stazione di utenza ricade in comune di Arlena di Castro nel Fg.19 P.IIa 623

La stazione di transizione condivisa ricade in Comune di Tuscania, Fg.105 P.IIa 188

La stazione Terna ricade in comune di Tuscania, Foglio 105 p.IIa 200”;

- la perizia demaniale redatta dal perito demaniale dott. agr. Francesco Violani (doc. GE_TSC01_PD_Punto_8-Perizie_demaniali-1) afferma la natura demaniale civica, in quanto *“oggetto di decisioni definitive dell'autorità giudiziaria, quali il Commissariato, la Regione Lazio ed il Ministero Agricoltura e Foreste (sentenze, transazioni, quotizzazioni, piani di massima, ecc.) o da verifiche pubblicate e non opposte ai sensi degli articoli n. 30 e n.31 del Regio Decreto 26/febbraio/1928 n. 332”* dei seguenti terreni rientranti nelle aree interessate dal suddetto progetto di centrale eolica:

* Comune di Tuscania: Foglio 16 – part.42, 43, 63, 64; Foglio 60 – part.ile 15, 17, 20, 45, 69, 70; Foglio 76 – part.lla 7; Foglio 77 – part.ile 2, 14, 15, 16, 66, 70; Foglio 78 – part.ile 21, 22;

* Comune di Arlena di Castro: Foglio 9 – part.ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 147, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 222, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254; Foglio 10 – part.ile 13, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 71, 99, 100, 101, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 127, 128, 129, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178; Foglio 16 – part.ile. 11, 12, 13;

- i diritti di uso civico risalgono a tempo immemorabile, presenti molto probabilmente già in epoca romana, certamente presenti fin dall'alto medioevo: Come noto, i terreni a uso civico e i demani civici (legge n. 1766/1927 e s.m.i., legge n. 168/2017 e s.m.i., regio decreto n. 332/1928 e s.m.i., nel Lazio anche la legge regionale n. 1/1986 e s.m.i.) costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le Collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale (valore riconosciuto sistematicamente in giurisprudenza, vds. sentenze Corte cost. nn. 345/1997, 46/1995, 210/2014, 103/2017, 178/2018 e ordinanze Corte cost. nn. 71/1999, 316/1998, 158/1998, 133/1993. Vds.. anche Cass. civ., SS.UU., 12 dicembre 1995, n. 12719; Cass. pen., Sez. III, 29 maggio 1992, n. 6537).

I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili (artt. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017 e 2, 9, 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.). I demani civici sono tutelati *ex lege* con il vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera *h*, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.). Ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale (artt. 12 della legge n. 1766/1927 e s.m.i.);

- i cittadini residenti nei Comuni di Tuscania e di Arlena di Castro sono gli unici titolari dei diritti di uso civico nei rispettivi demani civici (artt. 2, commi 3° e 4°, e 3, commi 1° e 2°, della legge n. 168/2017 e s.m.i.): ai cittadini titolari dei diritti di uso civico *“sono dovuti i danni per la privazione del*

godimento degli usi” (Commissario usi civici Sardegna, 17 gennaio 1931, causa Villamassargia contro Riva, in Riv. Demani, acque, miniere e usi civici, 1931, p. 242);

- la presenza di ampie aree ricadenti nei demani civici di Tuscania e di Arlena di Castro nel sito di progetto della centrale eolica *de quo* rende impossibile la realizzazione del medesimo per carenza della titolarità giuridica delle aree stesse e per l’illegittimità della relativa radicale modifica territoriale che renderebbe non fruibili i relativi diritti di uso civico: infatti, il regime giuridico dei demani civici prevede la “*perpetua destinazione agro-silvo-pastorale*” (art. 3, comma 3°, della legge n. 168/2017), nonché “*l’utilizzazione del demanio civico ... in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal dominio collettivo*” (art. 3, comma 5°, della legge n. 168/2017).

4. OSSERVAZIONE 4

Rischio di impatto archeologico

Il comprensorio in cui si inserisce il progetto è certamente di grande valore. In esso si innestano le tracce della storia in un connubio straordinario fra natura e cultura, come sempre accade nella Tuscia.

Il progetto dell’impianto eolico di Tuscania ha tenuto in debita considerazione l’importanza di questo territorio sotto l’aspetto storico-culturale: il progetto ha preso spunto proprio dalla consapevolezza di questa peculiarità, evitando l’ubicazione delle opere in aree di interesse archeologico o in aree di particolare rilievo come ad esempio è la valle del Fiume Marta, principale protagonista della Riserva Naturale Regionale di Tuscania, col suo paesaggio rurale fra i più belli ed intatti del Lazio, al centro di un progetto futuro di tutela attraverso la costituzione di un grande Parco Agricolo ed Archeologico dell’Etruria.

Lo Studio Archeologico agli atti ha evidenziato la presenza diffusa di testimonianze antropiche antiche, che hanno fatto emergere evidenze attestanti il potenziale archeologico del distretto territoriale preso in esame. Per la valutazione del rischio di impatto archeologico si è incrociato il dato relativo al potenziale archeologico con la natura e l’invasività delle opere che saranno realizzate pervenendo a risultati che non precludono alcuna possibilità di realizzazione dell’impianto (cfr. Elaborato GE.TSC01.ARCH.SIA).

In particolare, si è evidenziato un rischio archeologico basso alle aree su cui sorgeranno gli aerogeneratori A01, A02, A03, A04, A06, A08, A09, A10, A11, A12, A15, un rischio di impatto archeologico molto basso per la zona dell’aerogeneratore A16.

Per gli aspetti legati all’attrattività turistica e culturale e per aspetti enogastronomici, certamente l’area di Tuscania per caratteristiche precipue può certamente essere inserita in circuiti virtuosi, ma non vi è alcun dato oggettivo con cui si possa dimostrare che negli ultimi 20 anni la presenza nelle regioni maggiormente interessate dalla realizzazione di impianti di impianti eolici o fotovoltaici (nella stessa provincia di Viterbo, in Puglia, in particolare in provincia di Foggia e nel Salento, in

Campania o in generale nel sud Italia) abbia condizionato negativamente il turismo, lo sviluppo di altre attività o la percezione positiva dei paesaggi regionali.

Le osservazioni dei sottoscritti continuano a ritenere inconsistente l'affermazione contenuta nelle controdeduzioni, che dichiarano senza dimostrare che *l'impianto non sarà invasivo e che non preclude alcuna possibilità di realizzazione*. Sarà infatti la normativa vigente e la commissione VIA a giudicare l'impatto dell'impianto, non sono accettabili le giustificazioni, *che la società si riservi di approfondire gli altri aspetti qui accennati*, ritengono che gli effetti del medesimo avrebbero richiesto una disamina meno superficiale di quella effettuata, considerato anche lo straordinario valore del patrimonio culturale racchiuso all'interno della Tuscia.

Preoccupazioni che vengono confermate dallo stesso Elaborato GE.TSC01.ARCH.SIA, **Ricognizione archeologica**, dove al punto 2.5.3, dichiara che *“ Le ricognizioni di superficie sono state effettuate nei mesi di aprile e maggio in un periodo poco favorevole per questo tipo di indagine per la scarsa visibilità delle superfici, che sono, in genere, ricoperte dalla vegetazione. Per questo motivo la maggior parte delle zone indagate si presentava con una visibilità molto bassa (fig. 1) (Tav. II). Le aree indagate erano costituite per la maggior parte da campi caratterizzati da una vegetazione molto fitta che impediva completamente la visibilità della superficie. Molti dei campi erano infatti adibiti alla coltivazione di grano ed orzo, altri, tenuti a riposo, erano caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea. Sono quindi risultate scarse le aree in cui si aveva una visibilità discreta o alta (UR 11, 18,19, 27, 35, 40, 44).*

5. OSSERVAZIONE 5

Sullo studio faunistico

L'intervento è ubicato al di fuori del perimetro di parchi e aree naturali protette nazionali e regionali, di aree della Rete Natura 2000, di aree IBA e di Zone Umide individuate ai sensi della Convenzione di RAMSAR, e ai sensi della normativa nazionale e regionale non è soggetto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97 e successive modifiche ed integrazioni); tuttavia per completezza è stato predisposto un apposito Studio Naturalistico (elaborati Sezione SN “Studio naturalistico “ GE.TSC.01.PD.SN.SIA01 a SN.SIA05) in cui sono stati comunque indagati gli effetti indiretti dell'opera sulle componenti biotiche e abiotiche dei Siti Protetti presenti in Area Vasta.

Il sito di intervento, dove sono state effettuate indagini di dettaglio su vegetazione, flora, fauna e habitat, è rappresentato dall'area di cantiere e quindi dalle superfici direttamente interessate dalle opere di progetto sia temporaneamente che in modo permanente.

Si precisa che le aree strettamente d'impianto sono aree a naturalità molto bassa e utilizzate prevalentemente a seminativo pertanto non si hanno sottrazioni di habitat di pregio.

In merito ad eventuale disturbo nelle vicinanze dell'impianto lo stesso è in funzione della distanza e delle specie coinvolte. Pur avendo un maggiore disturbo in fase di cantiere, che potrebbe determinare il momentaneo allontanamento di specie eventualmente presenti, in fase d'esercizio si assiste ad un ripopolamento delle aree delle specie precedentemente allontanate.

Per quanto riguarda gli impatti su avifauna e chiroterofauna, sia tra gli aerogeneratori dell'impianto in progetto, sia da essi rispetto agli aerogeneratori esistenti più vicini è garantita una distanza tale da consentire il passaggio della fauna e dell'avifauna ed evitare l'effetto selva.

La distanza tra turbine tale da garantire sempre un interdistanza superiore a 3 volte il diametro (ovvero sempre maggiore a 3 volte diametri del rotore, equivalente a 510 metri); in particolare le turbine più vicine sono a circa 624 m di distanza. Tale distanza, contestualmente al numero di giri al minuto delle pale molto basso (circa 8.83 giri al minuto), consente di limitare e contenere significativamente il rischio di collisione.

La distanza delle turbine di progetto da quelle esistenti risulta essere (cfr el.

GE.TSC01.PD.RD.SIA03):

- superiore a 950 metri rispetto agli impianti di Arlena e Tessignano
- di circa 2050 m dall'impianto di Piansano. Il rispetto di tali distanze garantisce una maggiore permeabilità e, quindi, un minor "effetto selva"

tra gli impianti. Ciò trova ulteriore conferma nello studio naturalistico che è stato condotto sulle aree interessate dall'impianto a cui si rimanda per tutti gli approfondimenti.

Dal punto di vista vegetazionale e floristico, i 16 aerogeneratori e le relative piazzole verranno realizzati tutti su terreni agricoli con destinazione colturale a seminativo, alcuni dei quali attualmente a riposo. Pertanto, suddette superfici non presentano in alcun modo tipologie vegetazionali degne di nota. Esse difatti mostrano occasionalmente, laddove il diserbo non è stato massiccio o non vi è stata recente lavorazione del substrato, una vegetazione spontanea di tipo infestante. Si tratta di una vegetazione di erbe infestanti terofitiche effimere, nitrofile e seminitrofile, ruderali diffuse in tutto il mondo (quindi a diffusione quasi cosmopolita, con eccezione dei settori tropicali caldi) ascrivibile alla classe Stellarietea mediae Tüxen, Lohmeyer & Preisling ex Von Rochow 1951.

Nello studio naturalistico alla luce della documentazione bibliografica, cartografica e degli elaborati di progetto è stato possibile valutare le caratteristiche botanico-vegetazionali ed ecologiche dell'area interessata alla realizzazione dell'impianto eolico di Tuscania (VT).

Con l'ausilio dell'allegata cartografia tematica opportunamente approntata come strumento di analisi e valutazione dello studio naturalistico presentato, è possibile affermare che i 16 aerogeneratori proposti per l'impianto e le relative piazzole ricadono all'interno di aree a seminativo o superfici incolte.

Così come il cavidotto interrato verrà realizzato seguendo la viabilità esistente o sfruttando sempre seminativi o incolte per i tratti di raccordo tra cavidotto interno e gli aerogeneratori. In prossimità di diversi canali e corsi d'acqua si procederà a porre in opera il cavidotto mediante trivellazione

orizzontale controllata (TOC) o staffaggio.

Infine, le varie superfici ed aree temporanee di cantiere verranno realizzate su terreni agricoli attualmente destinati a seminativo, così come le stazioni. In definitiva l'approccio metodologico impiegato per la progettazione dell'impianto eolico proposto

ha permesso di evitare qualsiasi interferenza con la componente botanico vegetazionale di pregio ed ha consentito di eludere qualsiasi forma di impatto rilevante sulla flora spontanea e sulle caratteristiche ecologico-funzionali di ecosistemi ed habitat naturali, specialmente su quelli meritevoli di tutela ai sensi della Direttiva 92/43/CEE.

Non sono quindi rilevabili interferenze o criticità sulla componente botanico-vegetazione, nè tanto meno su quella faunistica.

Riguardo alla controdeduzione alla osservazione n. 5 - **Nello "Studio faunistico" non è valutato il possibile impatto sugli uccelli in migrazione o in spostamento tra i siti di nidificazione e quelli di alimentazione**, preme ricordare che il fatto che l'intervento sia ubicato al di fuori di siti della rete Natura 2000 non esclude a priori la necessità di una Valutazione di incidenza, in quanto ai sensi dell'art. 5, comma 9, del DPR 357/97 e smi., che richiama l'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva Habitat, devono essere assoggettati a Valutazione di incidenza anche progetti realizzati all'esterno di un sito della rete Natura 2000 nel caso in cui sussista il rischio che esso incida significativamente sul sito interessato. La procedura di Valutazione di incidenza è infatti attivata dalla probabilità di incidenze significative derivanti non solo da piani o progetti situati all'interno di un sito Natura 200, ma anche da quelli al di fuori di esso.

Si legge nella recente 'Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE' (2019/C 33/01): *"La probabilità di incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati all'interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di un sito protetto (C-142/16, punto 29). (...). Per questo motivo, è importante che gli Stati membri, a livello legislativo e nella pratica, consentano l'applicazione delle salvaguardie di cui all'articolo 6, paragrafo 3, alle pressioni di sviluppo, comprese quelle che si situano all'esterno dei siti Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative su di essi"*.

Questo concetto è inoltre ben chiarito anche nelle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019) e nella **recentissima Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE della Commissione europea (2021/C 437/01)** in cui si legge che *"Alcuni progetti o piani che non riguardano direttamente siti Natura 2000 possono comunque avere un'incidenza significativa su di essi se causano un effetto barriera o impediscono le connessioni ecologiche. Ciò può accadere ad esempio quando i piani riguardano caratteristiche del paesaggio che collegano i siti Natura 2000 o che possono ostacolare i movimenti delle specie o interrompere la continuità di un ecosistema fluviale o boschivo"*.

Ciò premesso, nell'osservazione n. 5 le scriventi Associazioni avevano messo in evidenza che il sito di progetto si interpone tra il Lago di Bolsena (ZPS IT 6010055) e il mare e, considerato che nell'alto Lazio i principali corridoi di migrazione sono rappresentati dalla costa tirrenica e dalla valle del Fiume Tevere, il Lago di Bolsena si interpone fra queste due rotte principali sia come sito di svernamento, sia come sito di sosta, ed è pertanto è altamente probabile che esista un importante flusso di uccelli migratori o in spostamento dal mare all'entroterra e/o dai siti di nidificazione a quelli di foraggiamento, che potrebbe coinvolgere anche l'area di progetto. In mancanza di specifici studi non si può quindi escludere un impatto significativo sugli uccelli migratori, da valutare anche

congiuntamente agli altri impianti eolici limitrofi. Pertanto non solo è poco pertinente la controdeduzione di WPD San Giuliano srl che considera soprattutto gli aspetti vegetazionali e floristici dell'area senza fornire alcuna risposta in merito alla probabile presenza di aree di migrazione e/o di spostamento dal mare all'entroterra e/o dai siti di nidificazione a quelli di foraggiamento. Ma al contrario, aumenta ulteriormente la preoccupazione delle Associazioni il fatto che nella controdeduzione n. 5 di WPD San Giuliano srl si dica più volte che i 16 aerogeneratori e le relative piazzole verranno realizzati tutti su terreni agricoli con destinazione colturale a seminativo, alcuni dei quali attualmente a riposo, tenuto conto che spesso sono proprio i terreni agricoli, e in particolare gli incolti ad essere siti di foraggiamento e di sosta.

6. OSSERVAZIONE 6

Impatti di cumulo

Le opere di progetto sono state previste in aree idonee all'installazione di fonti rinnovabili da fonte eolica coerentemente al D.lgs. 387/03 e a quanto stabilito Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante criteri per l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.

Inoltre, con la DCC n. 52 del 22/12/2018 il Comune di Tuscania ha adottato una Variante al PRG in parziale modifica alla delibera CC n 60 del 10.11.2014 ed alle norme tecniche di attuazione del vigente PRG, art.18 "zona agricola e – norme generali". Attraverso questa Variante, richiamandosi ai principi dello Statuto Regionale che favorisce il concorso dei Comuni e degli altri Enti Locali alla programmazione in materia socio-economica e territoriale, di fatto il Consiglio Comunale ha stabilito di individuare dei perimetri areali in cui sia possibile realizzare impianti di produzione di Energia da Fonte Rinnovabile, salvaguardando le aree di particolare sensibilità ambientale e paesaggistica e gli attrattori di interesse turistico.

A tal fine è stata definita una Zonizzazione territorio Comunale per ubicazione impianti per produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (TAV P1 e relativi 4 quadri di dettaglio) e l'integrazione dell'art. 18 "ZONA Agricola E – Norme Generali" della vigente Variante Generale del PRG con l'art. 18 bis "ZONA Agricola E – Norme Generali individuazione della macro area dove possono essere realizzati impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'impianto in esame è stato ubicato nelle aree individuate dal comune di Tuscania come idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

Ciò premesso, la progettazione e la valutazione degli impatti ambientali riferiti al progetto in oggetto ha tenuto conto della compresenza degli altri impianti eolici esistenti (valutazione degli impatti cumulativi) ricadenti nell'area vasta di riferimento (pari a 50 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore) e, quindi, anche degli impianti di Arlena, Tessennano e Piansano richiamati

dalle osservazioni. La descrizione dei criteri insediativi e la valutazione degli impatti, anche cumulativi, è riportata negli elaborati progettuali ed è approfondita negli elaborati della sezione 9 del progetto (Relazione Paesaggistica) e nel Quadro Programmatico e nel Quadro Ambientale dello Studio di Impatto Ambientale (rif. elaborati GE.TSC01.PD.SIA02 e GE.TSC01.PD.SIA03).

Il progetto dell'impianto eolico e gli impianti ubicati nell'area vasta di riferimento risultano regolati dai medesimi criteri di progettazione, che prevedono una sostanziale regolarità di layout e interdistanze tali da scongiurare il cosiddetto "effetto selva" e da assicurare la nitida percezione degli elementi caratteristici dell'intorno, sia traguardando da lunga e media distanza e sia in prossimità dell'area di impianto.

L'interdistanza tra gli aerogeneratori, laddove valutabili nel loro insieme, risulta tale da non determinare mai un effetto di affastellamento e di densità, mentre l'effetto prospettico e l'orografia attenuano molto la percezione complessiva e di insieme. A tal proposito si rimanda ai fotomontaggi riportati negli allegati alla Relazione Paesaggistica (cfr. el. GE.TSC01.PD.9.1.2).

Come argomentato nelle relazioni sopra richiamate, **a seguito delle valutazioni eseguite si conferma la sostenibilità dell'impianto di progetto anche in relazione alla presenza di altri impianti nell'area vasta.**

Le risultanze delle analisi condotte **hanno escluso la sussistenza di effetti di cumulo insostenibili sulle componenti ambientali e sul paesaggio tali da pregiudicare la compresenza dei diversi parchi.**

Si ribadisce la necessità di una più approfondita analisi dell'effetto cumulo, poiché le analisi non hanno preso in considerazione il cumulo con altri progetti, limitandosi a sottovalutarne l'impatto sul territorio che in pochi anni vedrebbe stravolto il paesaggio e la vocazione agricola.

7. OSSERVAZIONE 7

Il progetto è in contrasto con la pianificazione energetica della Regione Lazio

Lo studio presentato tiene conto di tutti gli strumenti programmatici e normativi attualmente vigenti sul territorio laziale e in particolare sul territorio oggetto di studio (rif. documento GE.TSC01.SIA01 Quadro programmatico dello Studio di Impatto Ambientale).

Il PER non è ancora approvato dalla Regione Lazio, risulta di fatto in iter.

(cfr. quanto argomentato in rispetto alle osservazione al punto 1)

L'art. 20 del D. Lgs. di recepimento della Direttiva 2018/2001, la cui promulgazione è imminente, stabilisce che, "nelle more della individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee...

a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5, commi 3 e segg. del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28:

b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate...

c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale

e pertanto, di converso, non essendo le aree prescelte per la realizzazione del nuovo impianto eolico di Toscana ricadenti in tali tipologie va esclusa la sua realizzabilità nelle aree individuate dal progetto.

8. OSSERVAZIONE 8

Difetto di motivazione in merito alle ragioni di pubblico interesse

Per ciò che riguarda la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l'art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 prevede il rilascio, da parte della Regione, di una autorizzazione unica (co. 3), che costituisce anche dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12 DPR 8 giugno 2001 n. 327.

Il difetto di motivazione in merito al pubblico interesse, continua a rimanere, il proponente si ribadisce i soli vantaggi privati, dimostrando che altra cosa è la dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell'autorizzazione unica.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____

Luogo e data: Toscana, 24 maggio 2023

Il/La dichiarante

Handwritten signature of Maria Rita Fiasco in black ink.

Maria Rita Fiasco